

RG. 7/2022 riunito all'RG 45/2022 Pre-fall.



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Terza Civile

Il Tribunale, in persona dei magistrati di cui appresso

| | |
|---------------------------|--------------|
| Dott. Caterina Giovanetti | Presidente |
| Dott. Patrizia Fantin | Giudice rel. |
| Dott. Caterina Rizzotto | Giudice |

DECRETO ex art. 162 comma II L.F.

A scioglimento della riserva assunta,

esaminata la domanda ex art. 161 comma VI L.F. presentata in data 24.05.2022 da **HELCA S.R.L.** (C.F./ P.I. 02266720503) con sede in con sede a Biassono (MB), in Via Cesana e Villa n. 45, difesa dall'avv. ANTONIO LIONE del Foro di Messina;

viste le successive relazioni periodiche e gli allegati depositati dalla società ricorrente nel termine assegnato dal Tribunale con decreto del 25.05.2022;

considerati i pareri espressi dal Commissario provvisorio dott.ssa Silvia Guelpa sulle informative depositate dalla ricorrente,

richiamato il Decreto del 26.07.2022 con cui il Tribunale rigettava l'istanza di proroga del termine avanzata da HELCA S.R.L. e contestualmente disponeva la convocazione della società debitrice innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 162 comma 1 l.f. per l'udienza del 21.09.2022; provvedimento comunicato anche ai creditori ed al PM.

Rilevato che

il Decreto contestava specificatamente le lacune e le genericità delle informative mensili, tali da eludere la ratio dell'obbligo imposto dall'art. 161 comma 8 L.F., come evidenziato dal pre commissario,



anche le ultime due informative (precisamente la terza e la quarta inviate al pre commissario solo il 12.09.2022 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine mensile) nulla aggiungono/completano rispetto a quelle precedenti, non risultando pertanto espletata alcuna attività finalizzata alla predisposizione del piano e della proposta (v. parere pre commissario depositato il 19.09.2022);

ritenuto che dette gravi carenze siano sintomatiche dell'incapacità della debitrice di poter realisticamente presentare la proposta di concordato ed il piano anche qualora fosse stata concessa la proroga del termine;

detta conclusione non può che comportare l'inammissibilità della domanda, come si evince dal combinato disposto degli artt. 161 co. 6 e 162 co. 2 L.F.

Vista la pendenza dell'istanza di fallimento su iniziativa della creditrice POINTEX S.p.A depositata il 28.02.2022 (Pref. Rg. 45/2022) e riunita alla presente procedura con decreto del 25.05.2022, rilevato che la creditrice, comparsa in udienza, ha insistito nell'istanza di fallimento ed il P.M. a sua volta ha chiesto *“dichiararsi il fallimento, non emergendo dal comportamento della società una reale volontà di depositare una domanda di concordato”* (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2022), provvede sull'istanza come da separato provvedimento

P.Q.M.

Visto l'art. 162 L.F.

Dichiara inammissibile la proposta domanda di concordato preventivo depositata da HELCA S.R.L. (C.F./P.I 02266720503).

Decide come da separato provvedimento sull'istanza ex art. 15 L.F. formulata dalla creditrice POINTEX S.p.A e dal P.M.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza alla società, al Commissario Giudiziale provvisorio e al Pubblico Ministero.

Monza, così deciso nella camera di consiglio del 21/09/2022

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente
Caterina Giovanetti

